

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5796
Disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021,
n. 13 «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing»

LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing»;
- Richiamate altresì le seguenti leggi regionali:
- legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- legge regionale 3 aprile 2014 n. 14 «Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE» che individua la Regione quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al Titolo III, Capo III, del d.lgs. 206/2007;

Richiamati:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», laddove applicabile;
- il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLP) per quanto concerne l'etichettatura di pigmenti, inchiostri e monili utilizzati nell'attività di tatuaggio e piercing;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH) nonché le valutazioni di ECHA - Agenzia Europea sui rischi delle sostanze chimiche classificate come CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) o sensibilizzanti per la pelle;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva professioni);
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
- la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità»;

Visti:

- il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 «Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»;
- la d.g.r. 2 agosto 2013, n. 5519 «Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010»;

- il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze»;
- il decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 recante «Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing»;

Richiamate:

- le linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, in particolare la circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e la circolare 16 luglio 1998 n. 2.8/633;
- le due circolari regionali protocollo n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012 che, unitamente al profilo dell'operatore di tatuaggio e piercing inserito nel Quadro regionale di standard professionali, costituiscono il riferimento per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in Lombardia prima dell'approvazione della l.r. n. 13/2021;

Atteso che con la l.r. 13/2021 la Regione ha inteso introdurre una disciplina organica inerente alle attività di tatuaggio e di piercing, allo scopo primario di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età;

Tenuto conto che la sopracitata legge regionale prevede, all'art. 12, che «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale sono disciplinate:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 3;
- b) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing;
- c) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing;
- d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili;
- e) i contenuti del consenso informato obbligatorio di cui all'articolo 11;
- f) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing»;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dal sopracitato art. 12;

Ritenuto altresì necessario definire la procedura relativa al riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della direttiva 2005/36/CE, in ottemperanza a quanto sollevato dalla Commissione europea a seguito della notifica della l.r. 13/2021 da parte del Consiglio regionale;

Rilevato che non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie nel rispetto delle note regionali protocollo H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013;

Ritenuto che la sola foratura del lobo auricolare è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l'esercizio;

Ritenuto, pertanto, di consentire che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possa effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni di cui alle sopracitate note regionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 13/2021, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in occasione di fiere o di altre manifestazioni pubbliche è soggetto a presentazione della SCIA;

Ritenuto che la sopracitata SCIA debba essere presentata al comune sede della fiera o di altra manifestazione pubblica;

Ritenuto altresì che le modalità di autorizzazione e svolgimento delle fiere e delle altre manifestazioni pubbliche in cui si svol-

Serie Ordinaria n. 52 - Giovedì 30 dicembre 2021

gono le attività di tatuaggio e piercing rientrano nella più generale disciplina contenuta nella l.r. 6/2010;

Considerato che per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing in Lombardia, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 13/2021, occorre essere in possesso dell'attestato di competenza di operatore di tatuaggio e piercing come stabilito nelle circolari regionali n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 13 della l.r. 13/2021, sono esonerati dalla frequenza del corso di operatore di tatuaggio e piercing di 1500 ore:

- coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge ovvero al 28 luglio 2021, sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing secondo la normativa vigente;
- coloro i quali hanno regolarmente frequentato e concluso un corso regionale riconosciuto dalla Regione di operatore di tatuaggio e piercing realizzato da un ente accreditato alla formazione iniziato ma non concluso entro la data di entrata in vigore della l.r. 13/2021;

Atteso che verranno effettuate le debite modifiche in caso di eventuali comunicazioni o rilievi da parte della Commissione europea durante l'iter di notifica ai sensi della Direttiva professioni secondo le tempistiche ivi previste, nonché eventuali modifiche o integrazioni a seguito del parere dell'Antitrust al quale, in data 20 dicembre 2021, è stata effettuata la richiesta sulla valutazione della proporzionalità ai sensi del d.lgs. 142/2020;

Atteso che la presente deliberazione viene approvata di concerto con la Direzione generale Welfare;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la disciplina attuativa della l.r. 13/2021 che si compone dei seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti (allegato 1);
- riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE (allegato 2);
- informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing (allegato 3);
- requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing (allegato 4);
- modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili (allegato 5);
- contenuti del consenso informato (allegato 6);
- modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing (allegato 7);

2. di consentire che il personale di oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie possa effettuare la foratura del lobo auricolare nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013;

3. di attestare che le modalità di autorizzazione e svolgimento delle fiere e di altre manifestazioni pubbliche sono disciplinate dalla l.r. 6/2010 e dai relativi provvedimenti attuativi in materia di sagre e manifestazioni fieristiche e che, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 13/2021, gli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing devono presentare apposita SCIA al comune sede della manifestazione;

4. di abrogare le due circolari regionali protocollo n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 e H1.2012.0004429 del 8 febbraio 2012 e di rimuovere il profilo professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing dal Quadro regionale di standard professionali della Regione - sezione «profili professionali e competenze indipendenti»;

5. di inserire l'operatore di tatuaggio e l'operatore di piercing nella sezione «percorsi regionali regolamentati» del Quadro regionale di standard professionali;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

8. di assicurare le debite modifiche in caso di eventuali comunicazioni o rilievi da parte della Commissione Europea durante l'iter di notifica ai sensi della Direttiva professioni secondo le tempistiche ivi previste, nonché di assicurare eventuali modifiche o integrazioni a seguito del parere dell'Antitrust al quale, in data 20 dicembre 2021, è stata effettuata la richiesta sulla valutazione della proporzionalità ai sensi del d.lgs. 142/2020.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Allegato 1

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DEGLI AGGIORNAMENTI

ALLEGATO 1A)

STANDARD FORMATIVO

OPERATORE DI TATUAGGIO E OPERATORE DI PIERCING

PREMESSA

I percorsi formativi per operatore di tatuaggio e operatore di piercing in quanto attuativi delle “Linee Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” del Ministero della Sanità del marzo 1998 e della Legge regionale 23 luglio 2021 n. 13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” devono garantire un’adeguata formazione degli operatori al fine di assicurare, nell’esercizio delle attività, un rigoroso rispetto delle corrette norme igienico-sanitarie per non nuocere alla salute del cliente.

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui alla presente delibera, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”, ed in particolare le parti terza “standard minimi dell’offerta regolamentata e abilitante” e quarta “procedure e adempimenti relativi alle attività formative”.

L’intervento formativo deve essere pubblicizzato ed erogato esclusivamente dall’ente accreditato che è l’unico responsabile nei confronti della Regione Lombardia per i servizi resi.

In casi motivati e per le sole attività di docenza, gli enti accreditati che non dispongono di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace erogazione del servizio formativo, possono ricorrere all’acquisizione di tali professionalità presso persone giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno. In ogni caso la persona fisica che esegue la docenza è l’unico responsabile dell’attività didattica e deve firmare il registro.

Il percorso formativo deve essere realizzato presso le sedi accreditate

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni
- possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all’interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l’Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'ente accreditato.

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

3. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

3.1 OPERATORE DI TATUAGGIO

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di operatore di tatuaggio è di 1500 ore complessive, di cui 1000 di attività teorico pratiche da realizzarsi presso la sede accreditata dell'ente accreditato e 500 ore di tirocinio da realizzarsi presso strutture ubicate in Regione Lombardia.

Le 1000 ore di attività teorico pratiche sono strutturate in due moduli:

- Modulo di base di 750 ore comune sia per l'operatore di piercing sia per l'operatore di tatuaggio con riferimento alle seguenti competenze:
 - a) Predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza al cliente
 - b) Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente
 - c) Organizzare e collaborare alla gestione dell'esercizio dell'attività
- Modulo tecnico professionale di 250 ore per l'operatore di tatuaggio con riferimento alle seguenti competenze
 - a) Identificare la tipologia di tatuaggio da eseguire sulla scorta delle esigenze e delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso;
 - b) Eseguire il tatuaggio nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi,
- Le 500 ore di tirocinio possono essere in tutto o in parte sostituite da ore di attività pratiche da realizzarsi presso il laboratorio dell'ente accreditato.

Il percorso di formazione di operatore di tatuaggio deve consentire all'allievo di acquisire le cinque competenze dello standard professionale comprensive di tutte le conoscenze e abilità collegate:

- Coloro i quali sono in possesso dell'attestato di competenze di operatore di piercing, per acquisire l'attestato di competenze di operatore di tatuaggio devono frequentare un percorso integrativo di operatore di tatuaggio di complessive 500 ore (250 ore del modulo tecnico professionale e 250 ore di tirocinio).

3.2 OPERATORE DI PIERCING

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di operatore di tatuaggio è di 1500 ore complessive, di cui 1000 di attività teorico pratiche da realizzarsi presso la sede accreditata dell'ente accreditato e 500 ore di tirocinio da realizzarsi presso strutture ubicate in Regione Lombardia.

Le 500 ore di tirocinio possono essere in tutto o in parte sostituite da ore di attività pratiche da realizzarsi presso il laboratorio dell'ente accreditato.

Le 1000 ore di attività teorico pratiche sono strutturate in due moduli:

- Modulo di base di 750 ore comune sia per l'operatore di piercing sia per l'operatore di tatuaggio con riferimento alle seguenti competenze:
 - a) Predisporre e gestire l'accoglienza e l'assistenza al cliente

- b) Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente
 - c) Organizzare e collaborare alla gestione dell'esercizio dell'attività
- Modulo tecnico professionale di 250 ore per l'operatore di piercing con riferimento alle seguenti competenze
- a) Identificare la tipologia di piercing da realizzare sulla scorta delle esigenze e delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso;
 - b) Eseguire il piercing nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi,

Il percorso di formazione di operatore di piercing deve consentire all'allievo di acquisire le cinque competenze dello standard professionale comprensive di tutte le conoscenze e abilità collegate:

Coloro i quali sono in possesso dell'attestato di competenze di operatore di tatuaggio, per acquisire l'attestato di competenze di operatore di piercing devono frequentare un percorso integrativo di operatore di piercing di complessive 500 ore (250 ore del modulo tecnico professionale e 250 ore di tirocinio).

3.3 PROFESSIONALITA' IMPEGNATE NEI PERCORSI FORMATIVI

- Docente/i con esperienza professionale o esperienza didattica complessivamente pari a tre anni nella materia di riferimento maturata negli ultimi cinque anni

- Coordinatore del corso - *requisiti minimi alternativi*:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione o equipollenti;
- b) diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell'ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa;
- c) diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nell'ambito della formazione/insegnamento o della progettazione formativa.

4. TIROCINIO

I periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo, l'esito positivo del tirocinio costituisce requisito fondamentale di ammissione all'esame finale.

Qualora il tirocinio venisse svolto in due ambiti diversi la valutazione positiva è da intendersi su ognuno dei due diversi ambiti di intervento nei quali il tirocinio viene effettuato. Pertanto la valutazione positiva in un ambito e negativa nell'altro non consente l'accesso all'esame finale.

Qualora un allievo iscritto a un corso di operatore di tatuaggio o operatore di piercing sia al contempo dipendente in una struttura di tatuaggio e piercing, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e in una unità operativa diversa da quella dove presta l'attività.

5. CAUSE DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.R. 13/2021

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 13/2021, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo coloro i quali all'entrata in vigore della legge sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente il profilo professionale del Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP) di operatore di tatuaggio e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione.

Sono altresì esentati coloro i quali hanno regolarmente frequentato e concluso un corso regionale riconosciuto dalla Regione Lombardia di operatore di tatuaggio e piercing realizzato da un ente accreditato alla formazione iniziato ma non concluso entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2021 ovvero il 28 luglio

2021. Eventuali corsi di formazione avviati secondo la vecchia normativa oltre la data del 28 luglio 2021 non sono riconosciuti da Regione Lombardia e non sono ritenuti validi.

Nello specifico:

- 1) sono esentati sia dal percorso di operatore di tatuaggio sia di operatore di piercing gli operatori in possesso dell'attestato di competenza afferente l'intero profilo di operatore di tatuaggio e piercing del QRSP comprensivo di tutte e quattro le competenze ovvero:
 - PREDISPORRE E GESTIRE L'ACCOGLIENZA DEL CLIENTE
 - ORGANIZZARE E MANTENERE L'AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
 - ESEGUIRE IL TATUAGGIO ESTETICO, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI
 - ESEGUIRE IL PIERCING, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI
- 2) Per l'operatore di tatuaggio sono esenti coloro i quali sono in possesso dell'attestato di competenza regionale di cui all'art 3 comma 3 della legge e hanno acquisito almeno le seguenti competenze in ambito igienico sanitario obbligatorie ai sensi della regolamentazione ministeriale:
 - ORGANIZZARE E MANTENERE L'AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
 - ESEGUIRE IL TATUAGGIO ESTETICO, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI
- 3) Per l'operatore di piercing sono esenti coloro i quali sono in possesso dell'attestato di competenza regionale di cui all'art e comma 3 della legge e hanno acquisito almeno le seguenti competenze: in ambito igienico sanitario obbligatorie ai sensi della regolamentazione ministeriale:
 - ORGANIZZARE E MANTENERE L'AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
 - ESEGUIRE IL PIERCING, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE E DI PROFILASSI

6. CAUSE DI ESENZIONE DAL PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 e 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2021

I soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale e che partecipano alle fiere o ad altri eventi pubblici o che utilizzano spazi di lavoro per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali situati nel territorio lombardo ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2021, sono tenuti ad allegare alla SCIA copia dell'attestato finale del corso frequentato al di fuori del territorio lombardo o autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti formativi o, nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato di provenienza, di esperienza professionale, per aver esercitato la professione di tatuatore e/o piercer per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 206/2007.

Si osserva, sotto il diverso aspetto dell'esercizio dell'attività, quanto previsto dalla l.r. 13/2021 con riferimento alla presentazione della SCIA. A tale riguardo si evidenzia che l'articolo 4 (Esercizio dell'attività) della l.r. 13/2021 prevede che *"l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)".* Inoltre, il successivo articolo 9 (Fiere e altre manifestazioni pubbliche) stabilisce che *"l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge".*

Dal testo normativo, pertanto, si evince la necessità della SCIA per lo svolgimento dell'attività in Lombardia nelle fattispecie indicate.

Si sottolinea che, secondo quanto disposto dal citato articolo 19 della L. 241/1990 la presentazione della SCIA prima di iniziare l'attività non incide sull'inizio della prestazione da parte del tatuatore/piercer in quanto non sospende l'esercizio dell'attività che può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e ciò vale sia per le attività che siano esercitate in regime di stabilimento, in coerenza con il principio di libera circolazione anche transfrontaliera, che in caso di attività esercitata in forma occasionale; la presentazione della SCIA è prevista indipendentemente dalla nazionalità del prestatore.

7. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

E' possibile utilizzare i crediti ai fini della riduzione delle ore di formazione del percorso standard di 1500 ore fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso stesso. Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema IeFP e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro.

La valutazione del credito spetta all'ente di formazione accreditato, tutta la documentazione relativa al processo deve essere trasparente, conservata e resa disponibile dall'Ente accreditato nelle modalità stabilite dal decreto regionale n. 12453/2012.

Gli attestati rilasciati da altre Regioni o da Province Autonome, non antecedenti al 1998, relativi all'esercizio di attività di tatuaggio o piercing, possiedono valore di credito formativo anche fino al numero totale di ore svolte nell'altra Regione o Provincia Autonoma, fermo restando che non è possibile riconoscere crediti formativi oltre il 50% del percorso standard di 1500 ore.

Gli allievi in possesso della Qualifica triennale di “operatore delle cure estetiche” o dell’attestato di competenza biennale di estetista o dell’attestato di competenza di specializzazione estetista possono usufruire di un credito formativo massimo pari a 750 ore di cui 250 sul tirocinio e 500 sulla parte teorico pratica.

Gli allievi dichiarati non idonei, dovranno frequentare un percorso personalizzato per colmare le carenze evidenziate in sede di esame. Anche in questo caso è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso, con il riconoscimento massimo del 50% delle ore totali del percorso; l'articolazione oraria dei piani di studio personalizzati dovrà tener conto della necessità di fornire una compiuta integrazione del percorso formativo in tutte le aree previste dal percorso didattico e sulla base delle competenze possedute dal singolo allievo e delle lacune manifestate in sede di esame.

8. ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale sia per il percorso di operatore di tatuaggio, sia per il percorso di operatore di piercing è la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo nonché la valutazione positiva del tirocinio o della parte laboratoriale.

I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze abilità e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La Commissione, è costituita da tre membri interni di cui uno è nominato Presidente, deve essere sempre garantita la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze dell'ente accreditato.

Le procedure inerenti lo svolgimento delle prove di esame sono, ivi compreso il modello 4 del verbale d'esame finale, sono stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012.

La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Ai lavori della commissione deve essere garantita la collaborazione dei docenti del corso.

9. CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di competenza con valore di qualificazione professionale di operatore di tatuaggio e/o di operatore di piercing.

Il mancato superamento dell'esame finale e/o la mancata acquisizione di tutte le competenze dello standard professionale di riferimento non consente il rilascio dell'attestato di competenza; l'allievo dovrà necessariamente frequentare il percorso per colmare le lacune manifestate in sede di esame fermo restando la possibilità per l'operatore accreditato di riconoscere crediti formativi fino a un massimo del 50% rispetto alle 1500 ore del corso standard.

10. CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento professionale è effettuato autonomamente dalla persona interessata ogni tre anni dalla data di conseguimento dell'attestato di operatore di tatuaggio o operatore di piercing.

Coloro i quali sono esentati dal percorso formativo di 1500 ore ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge regionale 23 luglio 2021 n. 13 devono effettuare l'aggiornamento entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale.

I corsi della durata di 24 ore possono essere realizzati anche da soggetti non accreditati e/o dalle associazioni di settore.

L'interessato è tenuto a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, da esibire in occasione di eventuali controlli.

ALLEGATO 1 B)

STANDARD PROFESSIONALE OPERATORE DI TATUAGGIO

DESCRIZIONE PROFILO

L’Operatore di Tatuaggio esegue attività di tatuaggi, intese come i metodi e le tecniche volte alla colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di inchiostri, mediante aghi o altre tecniche al fine di ottenere segni, disegni e figure indelebili e permanenti per migliorare o modificare, l’immagine estetica generale, coprire/mitigare le cicatrici o correggere eventuali imperfezioni della pelle. Nell’esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

ELEMENTI DI CONTESTO

Ambito di riferimento

L.r. 23 Luglio 2021 n.13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” - - Può operare presso centri estetici o in un proprio studio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori. Deve operare tenendo conto delle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” definite dal Ministero della Sanità con circolare 5 febbraio 1998 e i successivi chiarimenti.

REFERENZIAZIONI

Livello EQF: 4

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO

5142 - Estetisti ed assimilati

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT

5.4.3.2 - Estetisti e truccatori

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO

9602 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

ADA.20.01.03 (ex ADA.24.137.407) Realizzazione di tatuaggi

COMPETENZA

Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza al cliente

Livello EQF: 4

Conoscenze	Abilità
Tecniche assistenza e accoglienza clienti	Applicare tecniche di accoglienza della clientela
Tecniche di negoziazione	Applicare tecniche di comunicazione
Tecniche di comunicazione	Applicare tecniche di negoziazione
Lingua inglese necessaria alla conversazione per l’accoglienza	Applicare tecniche di ascolto attivo
Modulistica scheda cliente	Applicare tecniche per interpretare le richieste del cliente
Modulistica per acquisizione consenso informato	Applicare tecniche per informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche e sulle controindicazioni e i potenziali rischi per la salute connessi ai trattamenti
Normativa sulla privacy e trattamento dati personali	Applicare procedure per la compilazione e conservazione della scheda cliente (condizioni e caratteristiche della cute, presenza di tatuaggi e piercing, cicatrici, allergie, malattie dermatologiche...) comprensiva dei trattamenti svolti
Procedure per l’acquisizione del consenso informato	

Applicare procedure per l'acquisizione e la conservazione del consenso informato
Applicare la disciplina in materia di privacy e trattamento dati personali

COMPETENZA

Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente

Livello EQF: 4

Conoscenze

Requisiti strutturali, gestionali e igienico – sanitari per lo svolgimento dell'attività di tatuatore e piercer
Elementi di gestione del magazzino, conservazione e confezionamento delle attrezzature e di materiali utilizzati per l'attività professionale e dei relativi documenti
Protocolli e tecniche di sterilizzazione, di disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, con relativa composizione dei registri
Istruzioni per l'utilizzo in sicurezza e per la manutenzione degli strumenti di lavoro
Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti
Prodotti e strumenti per la sterilizzazione, di disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
Tecniche di prevenzione dei rischi
Normativa di sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e sulla salvaguardia ambientale

Abilità

Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti con i principi dell'ergonomia
Applicare protocolli di sterilizzazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
Predisporre e custodire la documentazione relativa alla tracciabilità degli acquisti delle materie prime
Applicare procedure per la manutenzione ordinaria di attrezzature professionali.
Applicare procedure e protocolli per il rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e igienico – sanitari
Applicare le procedure di imballaggio, gestione e smaltimento dei rifiuti

COMPETENZA

Organizzare e collaborare alla gestione dell'esercizio dell'attività

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modalità di inizio e gestione dell'attività a partire dalla segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e in caso di attività presso terzi
Elementi di disciplina contabile, fiscale
Elementi di disciplina previdenziale, legislazione del lavoro
Criteri di gestione e organizzazione del lavoro
Elementi per acquisti in sicurezza di strumenti e attrezzature, gestione delle scorte a magazzino

Abilità

Applicare procedure per espletare gli adempimenti amministrativi
Applicare criteri di gestione e organizzazione del lavoro
Applicare tecniche per la gestione dei rapporti con i fornitori delle materie prime
Applicare tecniche di gestione del magazzino
Applicare procedure per la tracciabilità dell'elenco dei fornitori, degli strumenti e dei materiali utilizzati
Utilizzare i programmi informatici per la gestione dell'attività

Principali caratteristiche e archiviazione dei documenti contabili, modalità di compilazione, emissione di ricevute, fatture, fornitori, materiali, etc.
Elementi di marketing e promozione dell'attività,
Elementi linguaggi della pubblicità e self marketing
Programmi informatici per la gestione dell'attività
Normativa di settore, nazionale, regionale e comunitaria
Conoscenza dei principi che regolano il comportamento deontologico

COMPETENZA

Identificare la tipologia di tatuaggio da eseguire sulla scorta delle esigenze e delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

Livello EQF: 4

Conoscenze

Tecniche relazionali (per individuare e comprendere le esigenze del cliente al fine di consigliarlo rispetto ai servizi ed ai prodotti)
Tecniche di negoziazione
Tecniche di comunicazione
Elementi di estetica del volto e del corpo
Criteri per la progettazione del tatuaggio (correttezza, armoniosità, complessità e grandezza del disegno, stile, posizionamento del tatuaggio sul corpo, distanze fra tatuaggi esistenti, abbinamenti cromatici)
Elementi di anatomia della cute
Elementi di fisiologia e patologia della cute
Elementi di anatomia e morfologia del volto
Elementi di chimica e di biologia e di microbiologia
Elementi di dermatologia
Elementi di igiene, malattie infettive, allergologia
Elementi di patologia umana (patologie trasmissibili per via parenteral-ematica)
Storia ed evoluzione del tatuaggio
Principali Stili di tatuaggio (Commerciale, Tribale moderno, Traditional, Lettering, Dot work, New tribal ornamentale, Black & white, Water color, Pittorico a colori, Giapponese classico e Tribale, Tridimensionale...)
Principali tecniche di realizzazione del tatuaggio (linea, riempimento, sfumatura tradizionale, sfumatura morbida)
Principali rischi per la salute connessi alle pratiche di tatuaggio relative sostanze chimiche costituenti gli inchiostri ed ai rischi della pratica del tatuaggio

Abilità

Applicare tecniche per interpretare le richieste del cliente
Applicare tecniche di comunicazione
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche per identificare tipi cutanei e stato della pelle interessata al trattamento
Applicare procedure per informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche, le controindicazioni e i potenziali rischi per la salute connessi ai trattamenti e agli inchiostri usati
Applicare i criteri per la progettazione del tatuaggio (correttezza, armoniosità, complessità e grandezza del disegno, stile, posizionamento del tatuaggio sul corpo, distanze fra tatuaggi esistenti)
Applicare tecniche per la realizzazione di disegni e decori a mano libera (free hand) e/o con uso di stencil

COMPETENZA

Eseguire il tatuaggio nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi
Livello EQF: 4

Conoscenze

Strumenti e attrezzature per la realizzazione del tatuaggio (guanti, mascherine e aghi monouso sigillati e con la data di scadenza valida, puntalini, pennarelli dermografici o analoghi dispositivi sterili, colori certificati ed autorizzati da ASL competente...)
Apparecchiature elettromeccaniche e loro principi fisici di funzionamento
Strumenti manuali e loro caratteristiche
Protocolli e procedure di preparazione della parte del corpo da trattare
Protocolli e procedure per la preparazione del banchetto e del vassoio per i colori
Protocolli e procedure per la protezione degli strumenti che non possono essere sterilizzati (per evitare la contaminazione di alimentatori, cavi, macchinetta, lettino, sedia ...)
Protocolli e procedure per la preparazione degli strumenti (aghi, puntali, puntalini, pennarelli dermografici)
Caratteristiche e funzionamento di apparecchiature e strumenti professionali
Tecniche artistiche, di chiaroscuro, abbinamento cromatico, teoria del colore, disegno
Tecniche di disegno preparatorio
Principali Stili di tatuaggio (Commerciale, Tribale moderno, Traditional, Lettering, Dot work, New tribal ornamentale, Black & white, Water color, Pittorico a colori, Giapponese classico e Tribale, Tridimensionale...)
Principali tecniche di realizzazione del tatuaggio (linea, riempimento, sfumatura tradizionale, sfumatura morbida)
Tipologie e caratteristiche di prodotti e materiali, chimica degli inchiostri
Nozioni sull'interazione dei principali farmaci con l'esecuzione del tatuaggio
Contenuti delle schede di sicurezza dei materiali e degli inchiostri e delle normative Europee di settore (Risoluzione ResAP 2008, REACH, CLP, in merito alla sicurezza nell'uso degli inchiostri per tatuaggi)
Norme di primo soccorso
Tecniche e rimedi post trattamento (pulizia, medicazione e copertura del tatuaggio)

Abilità

Applicare procedure e protocolli per la preparazione del banchetto e del vassoio per i colori
Applicare procedure e protocolli per la protezione degli strumenti
Applicare procedure e protocolli per la preparazione degli strumenti
Preparare i pigmenti e gli inchiostri in base all'effetto cromatico desiderato
Applicare tecniche di preparazione della parte del corpo da trattare (lavaggio della cute, tricotomia, disinfezione)
Applicare tecniche per la realizzazione di disegni e decori a mano libera (free hand) e/o con uso di stencil
Applicare tecniche di realizzazione del disegno di prova, o progettazione, con puntalino, pennarello dermografico o analoghi dispositivi sterili
Applicare tecniche di realizzazione del tatuaggio (linea, riempimento, sfumatura tradizionale, sfumatura morbida)
Applicare tecniche e rimedi post trattamento (pulizia, medicazione e copertura del tatuaggio)
Riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all'esecuzione dei trattamenti
Applicare ed eseguire tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti
Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale
Leggere e interpretare le etichette degli inchiostri e relative schede di sicurezza

ALLEGATO 1C)

STANDARD PROFESSIONALE OPERATORE DI PIERCING

DESCRIZIONE PROFILO

L’Operatore di Piercing esegue attività di piercing, intese come i metodi e le tecniche svolte attraverso la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura per modificare o migliorare l’aspetto estetico. Nell’esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.

ELEMENTI DI CONTESTO

Ambito di riferimento

L.r. 23 Luglio 2021 n.13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” - Può operare presso centri estetici o in un proprio studio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 12, al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori. Deve operare tenendo conto delle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” definite dal Ministero della Sanità con circolare 5 febbraio 1998 e i successivi chiarimenti.

REFERENZIAZIONI

Livello EQF: 4

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO

5142 - Estetisti ed assimilati

Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT

5.4.3.2 - Estetisti e truccatori

Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO

9602 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

ADA.20.01.03 (ex ADA.24.137.408) Realizzazione di piercing

COMPETENZA

Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza al cliente

Livello EQF: 4

Conoscenze

Tecniche assistenza e accoglienza clienti
Tecniche di negoziazione
Tecniche di comunicazione
Lingua inglese necessaria alla conversazione per l’accoglienza
Modulistica scheda cliente
Modulistica per acquisizione consenso informato
Normativa sulla privacy e trattamento dati personali
Procedure per l’acquisizione del consenso informato

Abilità

Applicare tecniche di accoglienza della clientela
Applicare tecniche di comunicazione
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche per interpretare le richieste del cliente
Applicare procedure per informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche e sulle controindicazioni e i potenziali rischi per la salute connessi ai trattamenti
Applicare le procedure per la compilazione e conservazione della scheda cliente (condizioni e caratteristiche della cute, presenza di tatuaggi e piercing, cicatrici, allergie, malattie dermatologiche...) comprensiva dei trattamenti svolti

Applicare procedure per l'acquisizione e la conservazione del consenso informato
Applicare la disciplina in materia di privacy e trattamento dati personali

COMPETENZA

Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente

Livello EQF: 4

Conoscenze

Requisiti strutturali, gestionali e igienico – sanitari per lo svolgimento dell'attività di tatuatore e piercer
Elementi di gestione del magazzino, conservazione e confezionamento delle attrezzature e di materiali utilizzati per l'attività professionale e dei relativi documenti
Protocolli e tecniche di sterilizzazione, di disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, con relativa composizione dei registri
Istruzioni per l'utilizzo in sicurezza e per la manutenzione degli strumenti di lavoro
Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti
Prodotti e strumenti per la sterilizzazione, di disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
Tecniche di prevenzione dei rischi
Normativa di sicurezza, tutela della salute sui luoghi di lavoro e sulla salvaguardia ambientale

Abilità

Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro coerenti con i principi dell'ergonomia
Applicare protocolli di sterilizzazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
Predisporre e custodire la documentazione relativa alla sterilizzazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature alla tracciabilità degli acquisti delle materie prime
Applicare procedure per la manutenzione ordinaria di attrezzature professionali.
Applicare procedure e protocolli per il rispetto dei requisiti strutturali, gestionali e igienico – sanitari
Applicare le procedure di imballaggio, gestione e smaltimento dei rifiuti

COMPETENZA

Organizzare e collaborare alla gestione dell'esercizio dell'attività

Livello EQF: 4

Conoscenze

Modalità di inizio e gestione dell'attività a partire dalla segnalazione certificata inizio attività (SCIA) e in caso di attività presso terzi
Elementi di disciplina contabile, fiscale
Elementi di disciplina previdenziale, legislazione del lavoro
Criteri di gestione e organizzazione del lavoro
Elementi per acquisti in sicurezza di strumenti e attrezzature, gestione delle scorte a magazzino

Abilità

Applicare procedure per espletare gli adempimenti amministrativi
Applicare criteri di gestione e organizzazione del lavoro
Applicare tecniche per la gestione dei rapporti con i fornitori delle materie prime
Applicare tecniche di gestione del magazzino
Applicare procedure per la tracciabilità dell'elenco dei fornitori, degli strumenti e dei materiali utilizzati
Utilizzare i programmi informatici per la gestione dell'attività

Principali caratteristiche e archiviazione dei documenti contabili, modalità di compilazione, emissione di ricevute, fatture, fornitori, materiali, etc.
Elementi di marketing e promozione dell'attività,
Elementi linguaggi della pubblicità e self marketing
Programmi informatici per la gestione dell'attività
Normativa di settore, nazionale, regionale e comunitaria
Conoscenza dei principi che regolano il comportamento deontologico

COMPETENZA

Identificare la tipologia piercing da realizzare sulla scorta delle esigenze e delle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

Livello EQF: 4

Conoscenze

Tecniche relazionali (per individuare e comprendere le esigenze del cliente al fine di consigliarlo rispetto ai servizi ed ai prodotti)
Tecniche di negoziazione
Tecniche di comunicazione
Elementi di estetica del volto e del corpo
Criteri per la progettazione del piercing (posizione, distanza massima e minima, tipologia, caratteristiche e dimensioni del gioiello)
Tipologie di piercing e loro caratteristiche
Elementi di fisiologia e patologia della cute
Elementi di anatomia e morfologia del volto
Elementi di chimica e di biologia e di microbiologia
Elementi di dermatologia
Elementi di igiene, malattie infettive, allergologia
Elementi di patologia umana (patologie trasmissibili per via parenteral-ematica)
Storia ed evoluzione del piercing
Principali tecniche di realizzazione del piercing (piercing con forcipe, Microdermal piercing, Piercing free hand)
Principali rischi per la salute connessi alle tipologie di piercing e ai rischi della pratica del piercing

Abilità

Applicare tecniche per interpretare le richieste del cliente
Applicare tecniche di comunicazione
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche per identificare tipi cutanei e stato della pelle interessata al trattamento
Applicare procedure per informare il cliente in maniera completa e chiara sulle pratiche, le controindicazioni e i potenziali rischi per la salute connessi ai trattamenti
Applicare i criteri per la progettazione del piercing (posizione, distanza massima e minima, tipologia, caratteristiche e dimensioni del gioiello)

COMPETENZA

Eseguire il piercing, nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi

Livello EQF:

Conoscenze

Strumenti e attrezzature per la realizzazione del piercing (pennarello monouso, ago cannula, forcipe...)
Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing
Sedi anatomiche di applicazione del piercing
Protocolli e procedure di preparazione della parte del corpo da trattare

Abilità

Applicare procedure e protocolli per la preparazione del banchetto e del vassoio per gli strumenti
Applicare procedure e protocolli per la protezione degli strumenti
Applicare procedure e protocolli per la preparazione degli strumenti

Protocolli e procedure per la preparazione degli strumenti (pennarello monouso, ago cannula, forcipe, gioiello da inserire)	Applicare tecniche di verifica della cute pre e post trattamento
Protocolli e procedure per la preparazione del banchetto e del vassoio per gli strumenti	Applicare tecniche di preparazione della parte del corpo da trattare (lavaggio della cute, tricotomia, disinfezione)
Protocolli e procedure per la protezione degli strumenti che non possono essere sterilizzati (lettino, sedia ...)	Utilizzare strumenti e prodotti necessari per l'esecuzione di piercing
Elementi di allergologia, infettivologia, virologia e biologia	Utilizzare tecniche di esecuzione di piercing
Elementi di igiene applicata	Utilizzare tecniche e prodotti di igienizzazione, sterilizzazione e disinfezione
Normativa specifica di settore	Riconoscere reazioni anomale del cliente in seguito all'esecuzione dei trattamenti
Norme di primo soccorso	Applicare tecniche di trattamento della ferita da piercing
Tecniche di esecuzione di piercing	Applicare ed eseguire tecniche di primo soccorso in caso di malore/infortunio degli utenti
Principali rischi per la salute connessi alle tipologie di piercing e ai rischi della pratica del piercing	Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale
Principali tecniche di realizzazione del piercing (piercing con forcipe, Microdermal piercing, Piercing free hand)	
Storia ed evoluzione del piercing	
Contenuti delle schede di sicurezza dei materiali (caratteristiche dei monili e metalli per piercing – Regolamento REACH)	

Allegato 2**RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTATA DI TATUATORE E PIERCING IN LOMBARDIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE****PREMESSA E CONTESTO NAZIONALE**

La direttiva 2005/36/CE concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali è stata recepita in Italia con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 successivamente modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE di modifica della direttiva del 2005.

La direttiva si applica a tutti gli Stati membri, ai cittadini che hanno conseguito la propria qualifica in Islanda, Norvegia e Liechtenstein e, a seguito di uno specifico Accordo, anche in Svizzera.

La direttiva stabilisce le condizioni e le modalità con cui i cittadini dei Paesi sopra indicati possono svolgere una professione regolamentata, sia come lavoratori autonomi sia come dipendenti, in un Paese diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Per professione regolamentata, ai sensi della direttiva, si intende una professione il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di specifiche qualifiche stabilite da disposizioni normative.

Ai fini dello stabilimento in uno Stato diverso da quello di origine, il professionista deve chiedere e ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.

I regimi di riconoscimento sono due: riconoscimento automatico, basato sull'esperienza professionale per le attività di cui all'Allegato IV della direttiva 2005/36/CE (attribuite alla competenza delle Regioni ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 206/2007), e sistema generale. Il primo si realizza se sono rispettate le condizioni espressamente previste dalla direttiva per le singole categorie professionali ovvero, in mancanza, il riconoscimento è basato sul sistema generale.

Rispetto al contesto nazionale, per i profili professionali individuati e definiti dalla normativa statale, il riconoscimento effettuato da una Regione ha valore su tutto il territorio nazionale.

Come si è detto, il riconoscimento della qualifica professionale è richiesto solo nei casi in cui il professionista voglia stabilirsi in Italia. Non è invece necessario quando un cittadino, legalmente stabilito in uno Stato membro vuole prestare i suoi servizi in un altro Stato su base temporanea e occasionale. In questi casi, il prestatore è tenuto ad inviare, prima della prima prestazione in Italia, una dichiarazione preventiva alla competente Autorità.

Le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione preventiva e i documenti da allegare sono tassativamente elencati all'art. 10 del d.lgs. 206/07 e s.m.i. Nessun'altra informazione o nessun altro documento può essere richiesto al di fuori di quelli indicati nel citato articolo.

Assolto all'obbligo dell'invio della dichiarazione preventiva il prestatore può esercitare da subito in tutto il territorio nazionale, salvo il caso in cui la sua professione rientri tra quelle aventi un impatto sulla pubblica sicurezza o sulla salute pubblica (elenco pubblicato sul sito del DPE) e il prestatore non possiede i requisiti per il riconoscimento in base all'esperienza professionale. In tal caso l'autorità competente può effettuare una verifica delle qualifiche professionali prima della prima prestazione di servizi applicando la procedura successivamente descritta, inclusa l'applicazione di una prova attitudinale.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. 206/2007 attribuisce alle Regioni e alle due Province autonome la competenza a ricevere le domande di riconoscimento relative alle attività artigianali, commerciali e industriali elencate nell'Allegato IV del medesimo decreto e affida alle Amministrazioni centrali di settore l'esercizio in via transitoria dei suddetti compiti, nelle more dell'adeguamento organizzativo e funzionale da parte delle Regioni per i procedimenti di riconoscimento esistenti (es. acconciatori, somministrazione alimenti e bevande, ...); con riferimento al contesto nazionale descritto, per tali procedimenti è in corso l'approvazione di uno specifico Accordo Stato/Regioni.

1. LA REGIONE LOMBARDIA AUTORITA' COMPETENTE

La legge regionale 3 aprile 2014 n. 14, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), **individua la Regione quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.**

La richiamata legge regionale n. 3/2014, all'art 2, tra l'altro, stabilisce che la Giunta regionale individua la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisce le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system – IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012

2. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELL'OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING IN LOMBARDIA PER CHI HA CONSEGUITO UN TITOLO O ACQUISITO ESPERIENZA PROFESSIONALE IN UNIONE EUROPEA – ISTRUZIONI OPERATIVE

La Regione Lombardia è autorità competente ai sensi della richiamata legge regionale n. 14/2014 per il riconoscimento in Lombardia, in linea con l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, dei tatuatori e dei piercers che hanno acquisito un titolo attraverso un percorso di formazione e/o hanno acquisito esperienza professionale in altri Stati membri.

Attraverso un gruppo di lavoro inter-direzionale che, per questo specifico profilo, si potrà avvalere anche del supporto consultivo delle associazioni di categoria, la Regione procede al riconoscimento attraverso il sistema del riconoscimento automatico (basato sull'esperienza professionale del candidato) ovvero il riconoscimento in base al sistema generale.

Nel caso del riconoscimento in base al sistema generale il richiedente deve dimostrare il possesso della qualifica professionale prevista nel Paese di origine, ossia di un titolo di formazione o di un attestato di competenza previsto nell'ordinamento professionale del suo Paese per esercitare la professione corrispondente a quella che intende esercitare in Lombardia. Se né la professione né la formazione sono regolamentate nel paese di origine il richiedente dovrà dimostrare un anno di esperienza professionale nel corso degli ultimi dieci anni.

In questa procedura Regione Lombardia nell'ambito dei lavori del predetto Gruppo di lavoro mette a confronto i percorsi formativi-professionali dello Stato d'origine con quello di Regione Lombardia delineato nell'allegato 1 del presente provvedimento.

Nel caso di differenze sostanziali il riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa. In linea con le disposizioni comunitarie la misura compensativa consisterà in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale da svolgersi presso un ente accreditato alla formazione in Lombardia. Prima di imporre la misura compensativa occorrerà verificare se il richiedente possiede abilità, competenze e conoscenze formalmente convalidate da un organismo competente, maturate nel corso della sua eventuale esperienza professionale, che siano in grado di coprire in tutto o in parte le differenze sostanziali riscontrate.

3. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

Il riconoscimento si effettua in base all'esperienza professionale ai sensi del Titolo III – Capo III del D.Lgs 206/07; il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività dell'operatore di tatuaggio o piercing in un altro Stato Membro.

Con l'intento di garantire standard professionali adeguati sia in un'ottica di tutela della salute e della concorrenza per le modalità di accesso all'esercizio dell'attività in questione, sia di tutela del consumatore che si rivolge all'operatore abilitato, l'operatore di tatuaggio e piercing viene collocato da Regione Lombardia nella Lista III dell'Allegato IV del D.Lgs 206/2007.

I requisiti sono pertanto quelli previsti dall'art. 30 del D.lgs. 206/07 ovvero:

“a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

- b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
- c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
- d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5."

La lista di tutti i documenti da presentare unitamente al modulo della domanda è indicata sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri.

I documenti in lingua straniera, indispensabili per la valutazione dell'istanza, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:

- semplici traduzioni eventualmente munite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. In questo caso è ammesso il ricorso anche alle procedure, previste dalla legge nazionale italiana, per l'asseverazione delle traduzioni.

In caso di dubbi sulla documentazione presentata, Regione Lombardia si rivolgerà allo Stato di origine del richiedente utilizzando la rete IMI che Regione Lombardia ha già utilizzato per fornire ad altre Autorità competenti informazioni su titoli rilasciati nel nostro territorio.

Il possesso di tutti i requisiti previsti consente al richiedente di ottenere il riconoscimento automatico della qualifica professionale conseguita nel Paese di origine.

L'istruttoria deve essere pertanto finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso dell'esperienza professionale richiesta e, ove previsto, della prescritta formazione professionale.

I termini previsti per la procedura di riconoscimento sono:

- entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione Lombardia quale Autorità competente deve inviare al richiedente una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della stessa ed eventualmente la richiesta di documentazione mancante;
- entro i successivi 3 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa Regione Lombardia attraverso i lavori del gruppo di lavoro deve emanare il provvedimento di riconoscimento o di diniego dell'istanza. In caso di diniego, il provvedimento deve essere debitamente motivato.

Con riferimento a questo specifico profilo formativo obbligatorio di tatuatore/piercer, previsto con i requisiti di cui all'allegato 1 esclusivamente a livello di Regione Lombardia, il riconoscimento del titolo di tatuatore o di piercer avrà valore solo nel territorio lombardo, nel rispetto delle competenze a livello costituzionale e territoriale.

4. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO IN BASE AL SISTEMA GENERALE IN REGIME DI STABILIMENTO

Per la procedura prevista in base al sistema generale occorre fare riferimento agli artt. 16-23 del D.Lgs 206/2007.

Qualora il richiedente non possieda i requisiti previsti per il riconoscimento automatico la richiesta non può essere respinta, e Regione Lombardia quale Autorità competente, deve applicare la procedura prevista in base al sistema generale.

Il sistema generale prevede che il richiedente debba dimostrare il possesso della qualifica professionale di operatore di tatuaggio e piercing prevista nel Paese di origine, ossia il possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza previsto nell'ordinamento professionale del suo Paese per esercitare la professione corrispondente in Lombardia.

Se né la professione né la formazione sono regolamentate nel Paese di provenienza il richiedente può accedere egualmente alla procedura, ma all'atto della presentazione dell'istanza dovrà anche dimostrare di aver esercitato la professione per un anno nel corso dei precedenti dieci anni.

La lista di tutti i documenti da presentare unitamente al modulo della domanda è indicata sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri.

I documenti in lingua straniera, indispensabili per la valutazione dell'istanza, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata, a scelta del richiedente, con una delle seguenti modalità:

- semplici traduzioni eventualmente munite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione. In questo caso è ammesso il ricorso anche alle procedure, previste dalla legge nazionale italiana, per l'asseverazione delle traduzioni

I termini previsti per la procedura di riconoscimento sono:

- entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione Lombardia quale Autorità competente deve inviare al richiedente una comunicazione relativa all'avvenuta ricezione della stessa ed eventualmente la richiesta di documentazione mancante;
- entro i successivi 4 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa Regione Lombardia attraverso i lavori del gruppo di lavoro deve emanare il provvedimento di riconoscimento o di diniego dell'istanza. In caso di diniego, il provvedimento deve essere debitamente motivato.

La procedura del riconoscimento basata sul sistema generale prevede che in fase istruttoria l'Autorità competente metta a confronto i percorsi formativi-professionali dello Stato Membro di riferimento e di Regione Lombardia. Nel caso di "differenze sostanziali", il riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa.

Per differenze sostanziali si intendono importanti differenze nella formazione, essenziali per l'esercizio della professione di tatuatore o piercer in Lombardia.

Regione Lombardia, prima di esigere dal richiedente la misura compensativa potrà comunque verificare se eventuali conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente, acquisite dal richiedente nel corso della sua eventuale esperienza professionale, siano in grado di coprire in tutto o in parte le differenze sostanziali riscontrate. Potrà tenere conto anche di eventuali corsi certificati seguiti dal richiedente.

La misura compensativa (art 22 del D.Lgs. 206/2007) consiste in un tirocinio di adattamento di massimo 3 anni oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale sulle materie mancanti da svolgersi presso un ente accreditato alla formazione in Lombardia che realizza percorsi per operatore di tatuaggio e piercing.

In caso di dubbi sulla documentazione presentata, Regione Lombardia si rivolgerà allo Stato di origine del richiedente utilizzando la rete IMI che Regione Lombardia ha già utilizzato per fornire ad altre Autorità competenti informazioni su titoli rilasciati nel nostro territorio.

Come sopra anticipato con riferimento a questo specifico profilo formativo obbligatorio di tatuatore/piercer, previsto con i requisiti di cui all'allegato 1 esclusivamente a livello di Regione Lombardia, il riconoscimento del titolo di tatuatore o di piercer avrà valore solo nel territorio lombardo.

PUNTO UNICO DI ACCESSO

Regione Lombardia per i cittadini comunitari che presenteranno istanza di riconoscimento del titolo di tatuatore e/o di piercer, metterà a disposizione una casella di posta elettronica dedicata quale punto unico informatizzato di accesso.

Inoltre sul sito ufficiale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sarà disponibile una pagina dedicata al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero per consentire al cittadino di consultare la procedura da adottare, nonché i moduli da scaricare e da compilare con la documentazione da produrre a Regione Lombardia.

PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Regione Lombardia prevede la possibilità di verifica preliminare dell'attività di tatuatore e/o piercer in caso di spostamento del prestatore che vuole effettuare in Lombardia i propri servizi in regime di libera prestazione, a carattere temporaneo e occasionale, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2005/36/CE.

A tal fine si applica anche per questi prestatori, quanto è già definito dall'art 9 della legge regionale 13/2021 per tutti gli operatori di tatuaggio e piercing, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Il citato articolo 9 della l.r. 13/2021 prevede che "l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge".

La presentazione della SCIA è richiesta dalla legge anche nel caso di esercizio dell'attività in forma stabile, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della medesima l.r. 13/2021 che stabilisce che "l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Dal testo normativo, pertanto, si evince la necessità della SCIA per lo svolgimento dell'attività in Lombardia nelle fattispecie indicate.

Si sottolinea che, secondo quanto disposto dal citato articolo 19 della L. 241/1990, la presentazione della SCIA prima di iniziare l'attività non incide sull'inizio della prestazione da parte del tatuatore/piercer in quanto non sospende l'esercizio dell'attività che può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e ciò vale sia per le attività che siano esercitate in regime di stabilimento, in coerenza con il principio di libera circolazione anche transfrontaliera, che in caso di attività esercitata in forma occasionale; la presentazione della SCIA è prevista indipendentemente dalla nazionalità del prestatore.

In particolare, sul sito ufficiale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sarà disponibile una pagina dedicata al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero per consentire al cittadino di scaricare e compilare l'apposita modulistica per le prestazioni temporanee in caso di libera prestazione di servizi.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DELL'OPERATORE DI TATUAGGIO E PIERCING CONSEGUITA IN PAESI TERZI

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 206/2007, l'Italia estende, con alcune limitazioni, l'applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai cittadini che hanno conseguito la qualifica in un Paese non appartenente all'Unione Europea (ad esclusione di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, che sono di fatto assimilati agli Stati membri ai fini dell'applicazione della direttiva) ai sensi degli artt. 39 e 49 del DPR 394/99 (attuativo del testo unico in materia di immigrazione).

Pertanto anche Regione Lombardia quale Autorità Competente per il riconoscimento delle attività dell'operatore di tatuatore e piercing, estende l'applicazione della procedura ai cittadini che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.

Rispetto alle procedure descritte per le qualifiche conseguite in uno Stato membro si evidenziano le seguenti differenze.

- 1) L'esercizio della professione su base temporanea e occasionale non è ammessa per coloro che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.**

2) Il richiedente non ha diritto a scegliere la misura compensativa in quanto, in questo caso, è individuata direttamente da Regione Lombardia quale Autorità competente.

Sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata sono previste alcune formalità in più. In particolare, oltre a tutta la documentazione prevista per il riconoscimento delle qualifiche conseguite in uno Stato membro, il richiedente dovrà produrre:

- il permesso di soggiorno, se non ha acquisito la cittadinanza italiana
- la dichiarazione di valore in loco.

“La dichiarazione di valore in loco” è un documento ufficiale, in lingua italiana, che dà informazioni su un dato titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato.

Tale dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona; per Rappresentanza Diplomatica competente per zona si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più vicina alla città dell'istituzione che ha rilasciato il titolo.

Nella dichiarazione deve essere attestato quanto segue:

1. che il titolo è stato rilasciato dall'autorità competente nel Paese di provenienza;
2. i requisiti di accesso al corso formativo (scolarità di base);
3. che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese di provenienza;
4. gli anni di durata del corso;

Per i cittadini in possesso dello status di rifugiato o apolide si rinvia alle disposizioni emanate in materia e pubblicate sul sito del Ministero dell'interno.

Eventuali ulteriori documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana da parte di un Tribunale Italiano o un Giudice di Pace (sia i documenti in lingua straniera che la traduzione asseverata in lingua italiana devono essere in copia autentica o in copia semplice completa di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Allegato 3**INFORMAZIONI SUI RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DI TATUAGGI O PIERCING****Tatuaggi**

Possibili effetti collaterali e complicazioni:

- reazione allergica alle sostanze coloranti con comparsa sulla pelle di arrossamento, gonfiore, prurito;
- infezione nella sede del tatuaggio con comparsa di arrossamento e dolore;
- infezione da microrganismi a trasmissione ematica (epatite B, epatite C, AIDS) quando il tatuatore non effettua correttamente la sterilizzazione dello strumentario;
- cheloidi cioè cicatrici ipersviluppate;
- granulomi cioè noduli che si formano intorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
- gonfiori o bruciature durante esami di risonanza magnetica per le caratteristiche di alcuni pigmenti

A chi è sconsigliato:

- soggetti con infiammazioni, lesioni, malattie della pelle;
- soggetti allergici;
- soggetti cardiopatici, con disturbi della coagulazione, affetti da diabete;
- bambini e donne gravide.

Piercing

Possibili effetti collaterali e complicazioni:

- reazione allergica al metallo utilizzato con comparsa sulla pelle di arrossamento, gonfiore, prurito;
- infezione nella sede del piercing con comparsa di arrossamento e dolore;
- infezione da microrganismi a trasmissione ematica (epatite B, epatite C, AIDS) quando chi esegue il piercing non utilizza materiale sterile.

A chi è sconsigliato:

- soggetti con infiammazioni, lesioni, malattie della pelle;
- soggetti allergici;
- soggetti cardiopatici, con disturbi della coagulazione, affetti da diabete;
- bambini e donne gravide.

• Misure di prevenzione per l'operatore

Ferma restando l'applicazione del d.lgs. 81/2008 a tutela dei lavoratori, in ordine alla valutazione dei rischi e a tutti gli obblighi ad essa collegati, le misure di prevenzione e protezione dai virus HIV e HBV, HCV ed in generale dai rischi devono essere definite in procedure scritte.

• Prevenzione e gestione di incidenti e sanguinamenti nel soggetto tatuato

Occorre eseguire il tatuaggio assicurandosi che il cliente sia in posizione seduta o sdraiata onde evitare che possa farsi male in caso di caduta per svenimento.

Qualora si verifichi un sanguinamento inaspettato e improvviso, occorre arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile. Se il sanguinamento non cessa, si deve richiedere l'assistenza medica, continuando a premere, o indirizzare il cliente a rivolgersi al Pronto Soccorso per una rapida valutazione del rischio.

Il materiale non monouso venuto a contatto con il sangue deve essere smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo.

L'abbigliamento non monouso contaminato con sangue o altri liquidi biologici deve essere posto in sacchi impermeabili e lavato ad una temperatura superiore a 70° C con un additivo sanificante-disinfettante.

- **Gestione di eventuali punture accidentali e contatto con sangue**

L'operatore in caso di puntura o tagli accidentali, esposizione di cute non integra, esposizione della mucosa deve:

- favorire il sanguinamento mediante pressione per qualche istante;
- lavare con acqua corrente e detergente con agente antisettico (presidio medico-chirurgico);
- disinfettare con disinfettanti per cute non integra.

In caso di esposizione professionale a rischio, l'operatore deve essere valutato per quanto riguarda lo stato sierologico e la suscettibilità nei confronti di HIV, HBV e HCV al momento dell'esposizione.

Se il cliente fonte dell'eventuale infezione, dopo essere stato informato, non acconsente ad essere sottoposto ad accertamenti per l'eventuale presenza di anti-HIV anti-HCV e HBsAg deve essere considerato come infetto.

In caso di esposizione a HBV da parte di un soggetto suscettibile (non vaccinato, non immune naturalmente) il cliente va indirizzato alla struttura presso cui effettuare la vaccinazione antiepatite B secondo la normativa vigente.

Allegato 4**REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

Fatta salva l'applicazione:

- del d.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, laddove applicabile;
- della circolare del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e della circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633 “Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”;
- del decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 recante “Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;

va osservato quanto segue:

- i locali destinati allo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di pulizia/manutenzione delle varie fasi delle attività, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative statali e locali applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso;
- in tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti;
- i medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione, anche di emergenza, ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- gli esercizi devono prevedere locali o spazi accessori, separati e attrezzati con idonei contenitori, per il deposito:
 - del materiale pulito necessario all'attività, compresa la biancheria;
 - del materiale sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
 - dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia.
- in particolare, la biancheria pulita (lavata con prodotto detergente e disinfettante) deve essere custodita in luogo protetto;
- ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
- in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti o all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti;
- il locale spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietti a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro);
- tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso;
- secondo le linee guida, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2006, sull'igiene delle mani, l'operatore deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso che devono essere mantenute in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del materiale non monouso deve essere realizzata, con acqua calda e fredda, in spazi adeguati su banco di lavoro provvisto di lavello in acciaio, o materiale equivalente, e di autoclave;
- nell'esercizio devono essere disponibili il protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività nonché quello relativo alla corretta gestione dei rifiuti;
- presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Allegato 5**MODALITÀ DI PREPARAZIONE, DI UTILIZZO E DI CONSERVAZIONE, NONCHÉ CAUTELE D'USO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PIGMENTI COLORATI E DEI MONILI UTILIZZABILI**

Fatta salva l'applicazione:

- del d.lgs. n. 81/2008;
- delle circolari e del decreto dirigenziale richiamati nell'allegato 4;
- del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto concerne l'etichettatura;
- del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e delle valutazioni di ECHA – Agenzia Europea sui rischi delle sostanze chimiche classificate come CMR (cancerogene, mutagene e reprotossiche) o sensibilizzanti per la pelle;

va osservato quanto segue:

Apparecchiature, impianti tecnologici e attrezzature

- gli impianti tecnologici, le apparecchiature e le attrezzature devono rispettare le normative vigenti e, se previsto, essere sottoposti a verifiche periodiche;
- gli apparecchi elettromeccanici devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche;
- gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e sicurezza;
- la documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione e verifica effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio;
- i dispositivi meccanici di foratura sono ammessi esclusivamente per il piercing auricolare.

Pigmenti e monili

- i pigmenti utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa statale ed europea e conservati nelle rispettive confezioni originali;
- la manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati o nelle schede informative per i prodotti per i quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza;
- i contenitori d'inchiostro devono essere conservati in luoghi chiusi, puliti e asciutti e lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta; non devono essere posti alla libera disponibilità del cliente;
- i monili utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa statale ed europea;
- i monili di primo inserimento o pre-orecchini, da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, devono essere in confezione singola monouso recante:
 - la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - il metodo di sterilizzazione;
 - la composizione metallica percentuale.

Allegato 6

CONTENUTI DEL CONSENSO INFORMATO OBBLIGATORIO

TATUAGGIO - CONSENSO INFORMATO

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a
in via.....
tel.
identificato/a attraverso il documento (tipo di documento)
.....,
numerorilasciato da.....
in data

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

- a) il tatuaggio è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*)
.....
.....
- b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
- d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
- e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
- f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

TATUAGGIO - CONSENSO INFORMATO IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a.....
in via.....
tel.
identificato/a attraverso il documento (tipo di documento)
.....,
numerorilasciato da.....
in data

in qualità di genitore o tutore del minore:.....
nato a..... il.....
residente a.....
in via.....

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il tatuaggio è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata*)

.....
.....

b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;

e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;

g) è vietato eseguire tatuaggi su minori di anni 16.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

PIERCING - CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a
in via.....
tel.
identificato/a attraverso il documento (tipo di documento)
.....,
numerorilasciato da.....
in data

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il piercing è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata e del monile impiegato*):

.....
.....

b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazione, infezioni o allergie;

e) non si possono praticare piercing su cute con processi infiammatori in atto;

f) è sconsigliato farsi praticare piercing durante la gravidanza o l'allattamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del piercing e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio

CONSENSO INFORMATO:☐ **PER IL PIERCING IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI**☐ **PER IL SOLO PIERCING AL LOBO DELL'ORECCHIO IN CASO DI MINORE DI 14 ANNI**

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....il.....
residente a
in via.....
tel.
identificato/a attraverso il documento (tipo di documento)
numerorilasciato da.....
in data
in qualità di genitore o tutore del minore:.....
nato a..... il.....
residente a.....
in via.....

dichiara di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il piercing è effettuato mediante (*descrizione della tecnica utilizzata e del monile impiegato*):

.....
.....

b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazione, infezioni o allergie;

e) non si possono praticare piercing su cute con processi infiammatori in atto;

f) è sconsigliato farsi praticare piercing durante la gravidanza o l'allattamento;

g) è vietato eseguire piercing su minori di anni 14, ad eccezione del solo piercing al lobo dell'orecchio.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del piercing e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma

I dati personali contenuti nel presente modello saranno trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Allegato 7**MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI TATUAGGIO E PIERCING**

Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing nell'ambito di raduni, convention o manifestazioni pubbliche comunque denominate devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.

In particolare, devono essere rispettate almeno le prescrizioni previste dal decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004, nonché le specifiche disposizioni contenute nei regolamenti locali di igiene e nel regolamento edilizio dei comuni ove la manifestazione è organizzata.

Sono comunque requisiti minimi indispensabili:

- presenza di lavandino con acqua corrente, calda e fredda, e potabile;
- separazione e delimitazione delle aree in cui vengono eseguite le prestazioni mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
- visione della prestazione al pubblico consentita attraverso pannelli trasparenti di separazione;
- presenza di contenitori appositi per rifiuti;
- presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;
- utilizzo preferenziale di materiale monouso.

Il soggetto organizzatore deve inoltre provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento all'allegato IV del medesimo, per quanto applicabile.

È infine onere del soggetto organizzatore ottemperare ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente (ad es.: concessioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico; autorizzazioni temporanee in deroga impatto acustico; autorizzazioni temporanee di vendita di prodotto alimentari o non alimentari; segnalazione certificata di inizio attività; compatibilità paesaggistica, storico o culturale)

È comunque fatta salva ogni ulteriore prescrizione prevista da normative speciali, quali, ad esempio, le normative in tema di prevenzione incendi e primo soccorso.